

Diritto civico di pesca – non è soggetto a liquidazione – rapporto con i diritti esclusivi di pesca -

Non osta alla giudiziale pronunzia con cui si dichiara l'uso civico di pesca in determinata località la esistenza di un decreto ministeriale con cui sia stato riconosciuto il possesso esclusivo dell'uso civico a una singola persona. Ove il commissario regionale riconosca insufficiente l'istruttoria della causa, può disporre di ufficio l'espletamento dei mezzi istruttori; nella specie, una perizia storica sulla esistenza e sui limiti di un preteso uso civico di pesca. Accertata la esistenza d'un uso civico di pesca, non se ne può disporre la liquidazione, ostandovi l'art. 10 del r.d. 26 febbraio 1928, ti. 332, contro cui è fuor di proposito invocare la disposizione dell'art. 7 L. 16 giugno 1766, riguardante l'affrancazione per canone concessa nelle provincie dell'ex Stato Pontificio. — Comm. Usi civici Bologna, 23 giugno 1930, Venturi e. Baldi, Riv. demani, ecc., 1930, 496.